



Dalla Cigo alla Cigs senza soluzione di continuità

di Michele Regina

L'INPS con il messaggio n. 13406 del 10.6.09 chiarisce alla luce dei nuovi e recenti indirizzi ministeriali (vedasi nota MinLavoro 5251/09 del 31.3.09) i criteri di fruibilità di CIG/O e CIGS senza soluzione di continuità.

Il nuovo indirizzo ministeriale risponde alle esigenze di dare alle aziende, ed in specie ai lavoratori delle stesse, delle risposte ulteriori ed efficaci in un momento di perdurante crisi economica nazionale ed internazionale in linea con quanto già legiferato di recente in materia di ampliamento di ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga.

Il Ministero del Lavoro con la richiamata nota del 31.3.09 ha esteso il concetto di crisi aziendale ai fini della cigs includendovi anche fattispecie esterne all'azienda che comportino *riduzioni di commesse, perdita di quote di mercato interno o internazionale, contrazione delle esportazioni e di difficoltà di accesso al credito*.

Pertanto l'azienda in crisi può fare ricorso alla CIGS *subito e senza soluzione* di continuità con la CIGO già utilizzata nel limite massimo di 52 settimane.

L'azienda ricorrendo tale ipotesi presenta al Ministero del Lavoro istanza di concessione della CIGS ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del DM 31826 del 18 dicembre 2002.

Il Ministero ne potrà disporre l'erogazione a conguaglio o a pagamento diretto da parte dell'INPS ai sensi del comma 6, art. 2 legge 223/1991.

La novità nascono appunto dall'ampliamento del concetto di evento imprevisto ed improvviso che rendono accessibile la CIGS per crisi aziendale.

Si ricorda che le cause di intervento della CIGO sono:

- *situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai;*
- *situazioni temporanee di mercato (quali: "mancanza di lavoro, di ordini o commesse", "esaurimento della disponibilità del magazzino", "saturazione delle scorte");*
- *eventi improvvisi ed imprevisti (es. calamità naturali, incendi).*

Tali cause hanno la caratteristica della *temporaneità* a differenza di quelle della CIGS dovute a crisi aziendali, ovvero a ristrutturazione, o riconversione, o riorganizzazione, o procedure concorsuali.

Orbene l'ampliamento della casistica della crisi aziendale agli eventi di cui sopra, attualizzando il concetto di *evento improvviso ed imprevisto* che provoca la *crisi aziendale*, consente appunto, dopo l'esaurimento delle 52 settimane di CIGO, l'accesso alla CIGS; fatto che non poteva essere automatico - con esclusione delle ipotesi di deroghe - prima dell'intervento del Ministero del Lavoro del 31.3.09 ora recepito anche dall'INPS.